



L'imposizione indiretta nel *trust* successorio

di Stefano Ricci*

Dottore Commercialista

*Pare ormai consolidato in giurisprudenza l'orientamento per il quale l'atto di dotazione di un *trust* finalizzato al passaggio generazionale o successorio non sconta imposizione indiretta, con particolare riferimento ad imposta sulle successioni e donazioni ed imposta di registro/ipocatastali.*

Nonostante l'interpretazione giurisprudenziale ormai univoca negli ultimi 3 anni, la Suprema Corte è pervenuta a tali conclusioni con processi interpretativi diversi a cui conseguono diverse problematiche operative e talune eccezioni applicative.

Scopo del presente studio è fornire una disamina completa della materia, mettendo in evidenza i problemi e le peculiarità applicative ancora aperte.

1. Aspetti introduttivi

Negli ultimi anni l'utilizzo del *trust*, quale strumento per agevolare passaggi generazionali o in generale per le regolamentazioni successorie, sta trovando sempre nuovi e maggiori spazi anche nella prassi professionale interna italiana.

A fronte della minore diffidenza del mondo professionale si evidenzia comunque la grande difficoltà dell'ordinamento tributario domestico nel disciplinare questo istituto, come si evince chiaramente dalla complessa e contraddittoria querelle giuri-

sprudenziale sorta in merito alla tassazione indiretta del *trust*.

Detta incertezza interpretativa (speriamo ormai superata definitivamente) ha causato sino ad oggi un significativo freno all'utilizzo di uno strumento sicuramente utile per una legittima pianificazione successoria e l'organizzazione del passaggio generazionale in azienda, e ciò senza necessariamente perseguire illeciti benefici fiscali.

Non a caso il *trust* è stato previsto dallo stesso legislatore, seppur in un contesto

* Dottore commercialista e Professore a contratto Dipartimento di Economia, Università di Genova

particolare come la legge “dopo di noi”¹, come strumento idoneo per perseguire un fine meritevole, ovvero garantire il benessere, l’inclusione sociale e l’autonomia delle persone affette da disabilità gravi e ciò anche (e soprattutto) dopo la perdita del sostegno dei genitori. Sarebbe però limitativo ritenere che il *trust* sia relegato a detto limitato, anche se importante, fine, essendo, grazie alla propria flessibilità ed adattabilità a mutevoli situazioni, uno strumento fondamentale a disposizione per la pianificazione patrimoniale familiare.

Il presente studio si focalizzerà quindi sulle problematiche affrontate dalla Suprema Corte negli ultimi anni, e dalle soluzioni interpretative da essa fornite, riguardo la tassazione ai fini delle imposte indirette dell’atto istitutivo di un *trust*.

Il processo istitutivo di un *trust* si può sintetizzare in due fasi distinte. La prima è l’atto unilaterale con il quale il *Settlor*, o disponente del *trust*, stabilisce le finalità del *trust*, il suo programma, le regole di funzionamento, le modalità con cui gli obiettivi devono essere perseguiti, e nel quale vengono identificati il *Trustee*, il Guardiano e i Beneficiari.

Il *trust* è detto autodichiarato quando il *Settlor* è anche il primo *Trustee*, e quindi non si assiste ad un effettivo spossessamento del disponente iniziale.

I beneficiari si distinguono poi in beneficiari finali, ovvero i soggetti a cui verrà devoluto il patrimonio del *trust* a scadenza (se prevista) o i beneficiari di reddito, ovvero coloro i quali godranno dei frutti del *trust* durante la propria esistenza (anche questi se eventualmente previsti).

I beneficiari potranno essere individuati,

quindi nominalmente enunciati, o individuabili, quando la loro determinazione dipende da taluni aspetti oggettivi (ad esempio un vincolo di parentela), o ancora discrezionali, qualora la loro individuazione dipenda da un terzo (ad esempio dal *trustee*). In questi casi si parla di *trust* trasparenti quando i beneficiari finali e di reddito sono identificati univocamente, o opachi quando non lo sono.

Un secondo atto è quello che viene propriamente definito atto di dotazione, ovvero il negozio giuridico con il quale il *Settlor* destina al (o meglio vincola in) *trust* le risorse necessarie per l’ottenimento degli scopi previsti, attribuendogli quindi la titolarità del patrimonio destinato (o vincolato) nel *trust*.

Mentre il primo negozio giuridico non ha, almeno normalmente, alcun contenuto patrimoniale, il secondo pone il tema della tassazione ai fini dell’imposte indirette, ed in particolare successioni o donazioni e imposta di registro, ipotecaria e catastale, avendo contenuto sicuramente patrimoniale ed essendo un atto tipicamente bilaterale.

2. La posizione dell’Amministrazione finanziaria

L’Amministrazione finanziaria ha affrontato in modo sistematico la disciplina fiscale, anche indiretta, del *trust* con la circolare 48/E 2007, resasi necessaria a seguito dell’introduzione, con la legge 27 dicembre 2006, n. 296, di disposizioni in materia di *trust* per la prima volta nell’ordinamento tributario nazionale.

In conseguenza al riconoscimento della soggettività fiscale determinato dalla citata norma, l’istituto del *trust*, secondo l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate,

¹ Legge 22 giugno 2016 n.112, “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”

è naturalmente assoggettato all'imposta sulle successioni e donazioni relativamente all'atto dispositivo con il quale il disponente vincola i beni in *trust*. Per la determinazione delle aliquote, che si differenziano in dipendenza dell'eventuale rapporto di parentela e affinità, la circolare citata chiarisce come si debba necessariamente avere riguardo al rapporto intercorrente tra il disponente e il beneficiario finale e non a quello tra disponente e *trustee*.

Nel *trust* di scopo, nel quale non è indicato un beneficiario finale, l'imposta è quindi dovuta con l'aliquota dell'8% prevista per i vincoli di destinazione a favore di "altri soggetti".

Qualora l'atto istitutivo del *trust* non contempli anche il trasferimento di beni nel *trust* (che verrà disposto in un momento successivo), si applica invece l'imposta di registro in misura fissa.

All'atto dispositivo sono inoltre da ricondurre eventuali imposte ipotecarie e catastali, sempre in riferimento alla costituzione di "vincoli di destinazione" su beni immobili.

Nonostante il sopravvenuto orientamento di Cassazione, che sotto meglio vedremo, l'agenzia delle entrate non sembra ad oggi aver mutato, almeno formalmente, la propria posizione. Si segnalano a tal fine due risposte ad interpelli; nel primo il 371/2019 dove si prevede che un *trust* successorio con beneficiario un nipote sia tassato al 6%, l'agenzia ha affermato che "Con riferimento all'imposta di successione, si rileva che l'articolo 2, comma 47, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ha reintrodotto l'imposta sulle successioni e donazioni, estendendone l'ambito applicativo alla "costituzione di vincoli di destinazione" su beni e diritti.

Tra i vincoli di destinazione rientra anche la costituzione di trust.

Le modalità di applicazione al trust dell'imposta sulle successioni e donazioni sono state illustrate dalla scrivente con le Circolari del 6 agosto 2007, n. 48, e del 22 gennaio 2008, n. 3. La lettura di tali documenti di prassi evidenzia che al conferimento di beni in "trust" deve essere applicata l'imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale avendo riguardo, ai fini della determinazione delle aliquote, al rapporto di parentela intercorrente tra il disponente e il beneficiario".

Similmente, con la risposta 424/2019, L'Agenzia si esprime implicitamente sull'imponibilità dell'atto di dotazione del *trust*, dove ritiene applicabile, "la norma agevolativa di cui all'art. 3, comma 1, del TUS anche con riferimento alle disposizioni di beni in un *trust*, laddove il beneficiario del *trust* sia riconducibile ai soggetti individuati dall'art. 3, comma 1 del TUS secondo cui non sono soggetti all'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni "i trasferimenti a favore (...) di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalità di pubblica utilità (...)". Dal momento in cui l'Agenzia ritiene applicabile una agevolazione relativa all'applicazione di un'esenzione, che ha natura di norma speciale, *in re ipsa* ritiene applicabile, in via generale, l'imposta sulle successioni e donazioni alla fattispecie generale.

3. L'evoluzione dell'orientamento giurisprudenziale

Prima di giungere, come vedremo, all'attuale interpretazione di non imponibilità della dotazione patrimoniale del *trust*, si è assistito sostanzialmente a tre differenti fasi giurisprudenziali successive in merito all'imponibilità ai fini delle imposte indirette

te del negozio giuridico.

a) In un primo momento l'orientamento, sostanzialmente maggioritario nella giurisprudenza della Suprema Corte fino al 2016², riteneva che l'atto di dotazione del *trust* fosse una fattispecie nella quale debba senz'altro applicarsi l'imposta proporzionale di donazione. E ciò a prescindere dal fatto che il *trust* sia autodichiarato o meno e, conseguentemente, che sia immediatamente traslativo o ancora dalle sue finalità (successorie, di garanzia o liquidatorie).

Paradigmatica di questa fase giurisprudenziale è la sentenza della Corte di Cassazione n. 4482 del 7 marzo 2016, che in particolare ha evidenziato come l'art. 2, comma 47, del d.l. n. 262/06, ha istituito di fatto una "nuova imposta", ovvero quella sui "vincoli di destinazione". Secondo detta impostazione, vincolare beni in *trust* costituirebbe quindi di per sé un presupposto impositivo autonomo rispetto a quello proprio delle imposte di successione e donazione, e ciò anche a prescindere dall'effettivo trasferimento dei beni in favore di un beneficiario e delle finalità del *trust*. La Suprema Corte con questa ultima sentenza prevede addirittura che "La costituzione di un vincolo di destinazione su beni (nel caso di specie attraverso l'istituzione di un *trust*), costituisce -di per sé ed anche quando non sia individuabile uno specifico beneficiario- autonomo presupposto impositivo in forza dell'art. 2, comma 47, L. 286/2006, che assoggetta tali atti, in mancanza di disposizioni di segno contrario, ad un onere fiscale riparametrato sui criteri di cui alla imposta sulle successioni e do-

nazioni."

b) Un primo isolato, anche se radicale, revirement della Cassazione è rinvenibile nella della sentenza n. 21614 del 26 ottobre 2016, dove la Suprema Corte si pronunziava nel senso che la dotazione di un *trust* non poteva essere considerata manifestazione di capacità contributiva e, pertanto, è da assoggettarsi soggetta ad imposta fissa. In particolare, nel caso in esame di *trust* autodichiarato con beneficiari i discendenti del disponente, si è ritenuto sia applicabile l'imposta ipotecaria e catastale in misura fissa, trattandosi di fattispecie assimilabile alla donazione indiretta. Nel caso in esame la segregazione in *trust* quale effetto naturale del vincolo di destinazione è stato giudicato quindi come negozio meramente strumentale al fine della donazione e non quindi come un negozio giuridico di per sé imponibile. La Cassazione ha specificato come ciò non voglia dire ovviamente significare come il trasferimento dei beni debba sfuggire da imposizione, bensì che realizzandosi l'arricchimento a favore dei familiari beneficiari solo all'atto della devoluzione a loro favore alla scadenza del *trust*, solo in tale momento sarà dovuta la relativa imposta in misura proporzionale, e ciò anche in coerenza con quanto enunciato nell'articolo 53 della Costituzione che non ammette la previsione di un'imposta senza alcuna relazione con un'idonea capacità contributiva.

A ben vedere alle medesime conclusioni era già pervenuta, la stessa Cassazione con sentenza n. 25480 del 18 dicembre 2015, di poco precedente. Si deve però rilevare che la materia trattata riguardava un *trust* istituito antecedentemente l'entrata in vigore della legge 262/2006, e cioè della norma che ha istituito la tassazione dei vincoli di destinazione,

2 Con le ordinanze 3735/2015 (autodichiarato con finalità solutoria e garanzia), 3737/2015 (traslativo), 3886/2015 (autodichiarato successorio), 5322/2015 (traslativo) e nella sentenza 4482/2016 (autodichiarato successorio).

per cui in vigore di un contesto normativo parzialmente differente.

c) Successivamente seguono una serie di sentenze con le quali la Cassazione opera una sorta di sintesi delle opposte posizioni sopra viste, e si pronuncia per l'applicazione dell'imposta di donazione all'istituzione del vincolo di *trust* solo quando esso consegue al trasferimento del patrimonio in *trust* dal disponente al *trustee*, escludendone quindi l'applicazione nel caso di *trust* autodichiarato (nel quale, come noto le figure del *settlor* e del *trustee* coincidono) o nel *trust* transitorio, ovvero i casi in cui il *trust* sia meramente strumentale ad un ulteriore e definitivo trasferimento.

Si segnalano conformi a questa interpretazione intermedia una serie di sentenze, tra cui:

- ✓ Corte di Cassazione n. 13626 del 30 maggio 2018, che prevede la tassazione degli atti di dotazione patrimoniale qualora il *trust* non abbia finalità meramente traslativa o non sia autodichiarato.
- ✓ Corte di Cassazione V sezione civile n. 975 n. 31455/2018, che giudica espressamente come troppo rigido il giudizio espresso nelle precedenti e citate sentenze 5322, 3886 e 3737, tutte del 2015, prevedendo come l'imposta sulle successioni sia applicabile solo nel caso in cui il *trust* non sia transitorio, ovvero non preveda a scadenza il trasferimento a beneficiari finali. Solo detta fattispecie infatti comporterebbe un trasferimento effettivo e definitivo al *trust* del patrimonio.
- ✓ Corte di Cassazione V sezione civile n. 975 del 17 gennaio 2018 dove è sancita la non applicabilità di im-

posta di registro del 3% all'atto di trasferimento di beni immobili tra i *trustee* di due distinti *trust*, compiuto in attuazione del primo *trust*, sostenendo come le imposte in misura proporzionali "*compresa la ipotecaria e catastale, sono dovute in relazione agli atti traslativi in senso proprio, intendendosi come tali solo quelli finali, cioè definitivi*".

Isolata appare invece la sentenza di Cassazione n. 1326 del 30 maggio 2018, apparentemente contraddittoria di tutte le decisioni assunte dalla Suprema Corte dal 2016, prevedendo come l'imposta di donazione scatti immediatamente, all'atto di dotazione iniziale, che avrebbe natura traslativa tra disponente e *trustee*. Si deve rilevare come detta sentenza non contraddice comunque gli orientamenti precedenti, laddove differenzia tra *trust* ad effetto traslativo immediato e quelli che "*hanno solo portata destinataria con effetto segregativo...*", che quindi (anche se nel silenzio sul punto della sentenza) non sarebbero tassati.

4. L'attuale orientamento di Cassazione

Nel mese di gennaio 2019 la Suprema Corte ha emesso due differenti ordinanze, quasi contestuali, che, pur pervenendo alla medesima conclusione delle non imponibilità dell'atto di dotazione del *trust*, hanno contenuto molto differente. In particolare l'ordinanza n. 734 del 15 gennaio 2019, ha stabilito che è legittima l'imposta proporzionale di donazione (solo) qualora il trasferimento faccia emergere la potenziale capacità economica del destinatario (immediato) del trasferimento. Il Collegio afferma che però bisogna valutare caso per caso, soprattutto nel *trust* autodichiarato,

se sia o meno riconducibile alla donazione indiretta, considerando che la “segregazione”, quale effetto naturale del vincolo di destinazione, non comporta, alcun reale trasferimento o arricchimento. Detto arricchimento si realizzerà solo a favore dei beneficiari, che saranno successivamente tenuti al pagamento dell’imposta in misura proporzionale. Se il trasferimento dei beni al “trustee” ha natura transitoria e non esprime alcuna reale capacità contributiva, il presupposto d’imposta si manifesta solo con il trasferimento definitivo di beni dal “trustee” al beneficiario e non può applicarsi il regime delle imposte indirette sui trasferimenti in misura proporzionale. In relazione alle motivazioni tradizionalmente addotte dall’Agenzia Entrate in merito all’esigenza di interpretazione letterale del D.L. n. 262, art. 2, comma 47 ss., il Collegio ha stabilito che *“l’unica imposta espressamente istituita è stata la reintrodotta imposta sulle successioni e sulle donazioni alla quale per ulteriore esplicita disposizione debbono andare anche assoggettati i vincoli di destinazione, con la conseguenza che presupposto dell’imposta rimane quello stabilito dall’art. 1 D.Lgs. 346/1990 del reale trasferimento di beni o diritti e quindi del reale arricchimento dei beneficiari”*. Il principio in forza del quale sarebbe stata istituita un’autonoma imposta “sulla costituzione dei vincoli di destinazione” disciplinata con il rinvio alle regole contenute nel D.Lgs. n. 346/1990 e avente come presupposto la loro mera costituzione, sarebbe, sempre secondo la Corte, incostituzionale, per violazione dell’art. 53 della Costituzione.

Con ordinanza n. 1131 del 17 gennaio 2019 (a due soli giorni di distanza dal provvedimento in precedente), la Cassazione è nuovamente intervenuta sulla questione in termini ancora più drastici sancendo come il conferimento di beni e diritti in *trust* non integra *sic et simpliciter* un

trasferimento imponibile trattandosi di un atto sostanzialmente neutro inidoneo a concretizzare un trasferimento di ricchezza passibile di tassazione indiretta.

In particolare viene stabilito che l’imposta prevista dal d.lgs. n. 346 del 1990 non può che essere posta in relazione con “un’idonea capacità contributiva”, e che la segregazione di beni e diritti in *trust* non integra di per sé un trasferimento imponibile. Il *Trust*, quindi, rappresenta *“un atto generalmente neutro, che non dà luogo ad un trapasso di ricchezza suscettibile di imposizione indiretta, per cui si deve fare riferimento non già alla – indeterminata – nozione di “utilità economica, della quale il costituente, destinando, dispone” (Cass. n. 3886/2015), ma a quella di effettivo incremento patrimoniale del beneficiario”*.

Detto orientamento è evidenziato ancora più chiaramente dalle sentenze nn 15453, 15455 e 15456, tutte del 7 giugno 2019, che superano le riserve ancora esistenti in relazione all’applicazione delle imposte in misura fissa all’atto di dotazione del *trust*. Le tre sentenze riguardano infatti fattispecie molto differenti (un *trust* di garanzia, uno successorio e uno autodichiarato), ma per tutte la Cassazione ha ritenuto valere la medesima regola della non imponibilità. La Suprema Corte pare quindi stabilmente ritenere come non sia tassabile alcun tipo di *trust* compreso quello traslativo, in quanto *“l’atto di dotazione del trust realizza un trasferimento al trustee solo limitato, stante l’obbligo di destinazione che comprime il godimento del medesimo trustee rispetto al pieno proprietario”*.

Sulla scorta di detto importante pronunciamento sono state emesse ad oggi almeno ulteriori 25 sentenze tutte conformi³.

3 Si segnalano tra le altre: 16699/2019 (traslativo per un project financing), 1700/2019 (autodichiarato successorio), 16701, 1702, 1703, 1704 e 1705/2019 (traslativo passaggio generazionale azienda), 19167/2019 (*trust*

Tra queste si segnalano di particolare interesse a questi fini:

- ✓ Corte di Cassazione, V sezione civile n. 22757 - 12 settembre 2019, per la quale il *trust* autodichiarato di garanzia istituito da una società per azioni a favore dei propri creditori, in vista dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo, sconta l'imposizione in misura fissa in quanto manca il presupposto impositivo del reale arricchimento, essendo i beni in *trust* vincolati al soddisfacimento dei creditori della disponente.
- ✓ Corte di Cassazione, V sezione civile n. 22756 e 22755, entrambe del 12 settembre 2019, aventi oggetto analogo e per le quali il conferimento da parte di una coppia di coniugi di beni immobili in un *trust* avente quali beneficiari finali i medesimi coniugi o i loro figli nati e nati entro il termine finale di durata del *trust* ed i loro nipoti sconta l'imposizione in misura fissa in quanto manca il presupposto impositivo del reale arricchimento, contrario al programma negoziale di donazione indiretta per cui il *trust* è stato istituito.
- ✓ Corte di Cassazione, V sezione civile n. 22754 - 12 settembre 2019. L'istituzione da parte di una coppia di coniugi di un *trust* autodichiarato avente quali beneficiari finali i coniugi medesimi ovvero i loro figli sconta l'imposizione in misura fissa in quanto manca il presupposto impositivo del reale arricchimento, contrario al programma negoziale di donazione

indiretta per cui il *trust* è stato istituito.

- ✓ Corte di Cassazione, V sezione civile ordinanza n. 30821 - 26 novembre 2019. Il conferimento di beni immobili in un *trust* familiare sconta le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa in quanto non comporta alcuna attribuzione definitiva ma solo una disponibilità transitoria in attesa del ritrasferimento dei beni agli effettivi beneficiari (i figli del disponente).
- ✓ Corte di Cassazione, V sezione civile ordinanza n. 30816 - 26 novembre 2019. Il conferimento di beni immobili in un *trust* familiare sconta le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa in quanto il trasferimento al *trustee* è temporaneo e limitato. Il definitivo trasferimento di ricchezza rilevante quale indice di capacità contributiva in relazione al quale sono pretendibili le imposte proporzionali si verifica solo al momento del trasferimento finale ai beneficiari.
- ✓ Corte di Cassazione, V sezione civile ordinanza n.32392 - 11 dicembre 2019. Il conferimento in *trust* non sconta l'imposta sulle successioni e donazioni in quanto è un atto fiscalmente neutro, meramente attuativo degli scopi di segregazione ed opposizione del vincolo. Tale imposta sarà dovuta all'eventuale trasferimento finale dei beni in *trust* al beneficiario, in quanto solo quest'ultimo costituisce un effettivo indice di ricchezza ai sensi dell'art. 53 Cost.
- ✓ Corte di Cassazione, V sezione civile ordinanza n.33544 - 18 dicembre 2019 Il conferimento di beni in un *trust* istituito allo scopo di garantire e agevolare una procedura di concordato preventivo è esente dall'imposta

traslativo solutorio nel contesto di procedure di risanamento), 19310, 19319 22754/2019 (autodichiarato per passaggio generazionale), 22755, 22756/2019 (traslativo per passaggio generazionale), 22757/2019 (autodichiarato solutorio), 29642 (traslativo solutorio), 30816, 30821 e 32392/2019, (traslativo successorio) , 33554/2019 (traslativo solutorio in ambito di procedura concorsuale).

sulle successioni e donazioni, la quale è dovuta non al momento dell'istituzione del *trust* o della dotazione patrimoniale, fiscalmente neutri, ma in seguito all'eventuale trasferimento finale al beneficiario, indice di ricchezza ai sensi dell'art. 53 Cost.

In sostanza il principio della non imponibilità si applicherebbe indistintamente a tutte le fattispecie, indipendentemente dalla natura dei beni che vengono apportati e alle finalità del *trust*, a meno che (Cass. V sezione civile n. 16701 - 21 giugno 2019) *“non sia individuabile un effetto traslativo immediato propriamente detto - perché realizzato in via diretta e senza alcuna volontà di segregazione/destinazione”* così che *“sembri addirittura dubitabile la stessa ravvisabilità in concreto della causa negoziale di trust”*. Questo è però una tematica diversa, che non attiene alla fiscalità del *trust* quanto, al problema, più ampio, di attribuzione all'atto di dotazione della sua più appropriata qualificazione secondo intrinseca natura ed effetti giuridici.

5. La giurisprudenza di merito

L'indirizzo di Cassazione ormai univoco sopra enunciato, ha trovato ampio accoglimento anche nella giurisprudenza di merito, e si deve rilevare come anche ante 2016, per cui nel periodo caratterizzato da un'interpretazione giurisprudenziale meno favorevole al *trust*, fossero frequenti nel merito molte sentenze che decidevano nella direzione della non imponibilità dell'atto di dotazione del *trust*.

Anche qui sono rinvenibili diverse declinazioni interpretative, tra cui si segnalano, tra le più interessanti:

- ✓ Commissione Tributaria Provinciale di Milano – 6579/46/15, che ha previsto come il *trust* autodichiarato succes-

sorio, con conferimento di immobili non sconti imposte ipotecarie e catastali non essendoci alcun passaggio effettivo di proprietà, che si realizzerà invece al momento del passaggio ai beneficiari finali. I beni infatti *“pur essendo trasferiti al trustee non entrano a far parte del suo patrimonio”*.

- ✓ Commissione Tributaria Regionale Firenze - 4 maggio 2016, per la quale l'atto di dotazione del *trust* sconta le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, non essendovi alcuna manifestazione di capacità contributiva. Tale manifestazione si verificherà solo nel momento in cui il *trustee* attribuirà i beni ai beneficiari.
- ✓ Commissione Tributaria Provinciale Lodi – 15 febbraio 2016, che dichiara che le imposte proporzionali sono applicabili soltanto al momento del trasferimento finale del bene al beneficiario od ai beneficiari, vero indice di capacità contributiva. Annulla pertanto l'avviso di liquidazione impugnato.
- ✓ Commissione Tributaria Regionale Salerno – 24 maggio 2016, per la quale l'effetto dell'istituzione del *trust* è solo quello c.d. segregativo con l'affidamento dei beni al *trustee*, affidamento che non determina alcun arricchimento in favore di quest'ultimo con la conseguenza che le imposte ipotecarie e catastali sono dovute in misura fissa. Il presupposto impositivo si realizzerà solo quando il *trustee* avrà attuato il programma e si procederà al trasferimento dei beni ai beneficiari.
- ✓ Commissione Tributaria Regionale Lombardia – 21 gennaio 2016 rilevano gli effetti che il *trust* produce ai fini della sua tassazione. Ne consegue

che in *trust* auto dichiarato, non essendosi verificato alcun trasferimento di proprietà, non è dovuta l'imposta catastale e che la tassazione delle imposte ipotecarie, va effettuata in misura fissa. Nel *trust* non auto dichiarato, vertendosi in tema di segregazione patrimoniale nella sfera di titolarità del *trustee*, non è applicabile l'imposta di donazione in assenza dei principi di trasferimento della ricchezza a titolo di liberalità e dell'arricchimento di un soggetto conseguente alla liberalità ricevuta.

- ✓ Commissione Tributaria Regionale Lombardia – 13 maggio 2016, per la quale non sono applicabili imposte sulla donazione all'atto di dotazione del *trust* poiché a tale data il "*beneficiario è titolare di una mera aspettativa giuridica, che non gli consente, alla data di costituzione del trust, di conseguire la disponibilità dei beni*".
- ✓ Commissione Tributaria Regionale Lombardia, Milano - 30 settembre 2019. Il conferimento di beni immobili in un *trust* a favore di beneficiari finali da individuarsi in un secondo momento è esente dall'imposta di donazione e sconta le imposte ipo-catastali in misura fissa, in quanto non comporta alcun trasferimento di ricchezza in favore del *trustee*, temporaneamente investito della gestione dei beni.
- ✓ Commissione Tributaria Il grado Trentino Alto Adige - 24 settembre 2019. Il conferimento di beni immobili in un *trust* familiare sconta le imposte ipo-catastali in misura fissa in quanto non realizza un effettivo e finale incremento patrimoniale, essendo il trasferimento dei beni al *trustee* meramente strumentale e temporaneo.

Uno stabile trasferimento di ricchezza si verificherà solamente al momento dell'attribuzione definitiva dei beni in *trust* ai beneficiari.

- ✓ Commissione Tributaria Regionale Lombardia, Milano - 22 ottobre 2019, Il conferimento di beni immobili in un *trust* familiare avente quale beneficiario vitalizio l'istituente e quali beneficiari finali i suoi discendenti è esente dall'imposta di donazione, in quanto non produce un effetto traslativo immediato, e sconta le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, in quanto gli atti soggetti a trascrizione, ma non produttivi di effetti traslativi.
- ✓ Commissione Tributaria Regionale Campania - 20 gennaio 2020 per la quale Il conferimento di beni in *trust* sconta le imposte le imposte ipo-catastali in misura fissa in quanto non comporta un'attribuzione definitiva al *trustee*, tenuto soltanto ad amministrare e custodire i beni in vista del loro ritrasferimento ai beneficiari. Questi ultimi, nei confronti dei quali si realizzerà un arricchimento attuale, saranno tenuti al pagamento dell'imposta in misura proporzionale.

6. Conclusioni

Il fatto che l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato sia quello della non imponibilità, ai fini delle imposte dirette, degli atti di dotazione del *trust* è un indice positivo e prodromico alla diffusione di uno strumento come abbiamo visto sicuramente utile per il perseguimento di interessi e finalità meritevoli. L'analisi attenta del contenuto delle sentenze di Cassazione sopra indicate, e del percorso logico e

giuridico sia delle Suprema Corte che dei giudici di merito, rende però necessario effettuare alcune ulteriori considerazioni.

La prima riguarda il fatto che talvolta traspare una non corretta interpretazione dello strumento del *trust*; affermare che l'atto di dotazione non sia imponibile quando non vi è un incremento stabile del patrimonio del *trust*, significa non comprendere a fondo, o comunque disconoscere, uno dei presupposti generali di questo istituto giuridico, ovvero l'esistenza di obbligazioni fiduciarie in capo al *trustee*.

Come fatto osservare da ampia dottrina⁴ lo scopo del *trust* è infatti contemporaneamente la causa della dotazione patrimoniale al *trustee* (e della segregazione del patrimonio in *trust*), e la fonte delle obbligazioni tributarie del *trustee*.

In sostanza anche nei *trust* non autodichiarati (per cui quelli in cui vi è un effettivo spossessamento del *settlor*) e in quelli stabili (intesi come non transitori o di scopo), non vi sarà mai un arricchimento in capo al *trustee* o al *trust*.

Cosa differente ovviamente se il negozio giuridico, benché denominato atto istitutivo/dotazione patrimoniale del *trust* sia in realtà altro, per esempio una mera intestazione fiduciaria o fittizia, ma in questo caso, come abbiamo visto la giurisprudenza ha già chiarito, giustamente, come andranno applicate le imposte in relazione agli effettivi effetti giuridici che si sono perseguiti; ciò che non è un *trust* non deve essere trattato, fiscalmente, come un *trust*.

Il secondo aspetto che merita attenzione riguarda il fatto che, seguendo l'iter interpretativo seguito della Cassazione, permane in modo evidente l'incognita delle im-

poste proporzionali che si applicheranno in relazione al momento dell'assegnazione ai beneficiari finali dei beni in *trust*.

In assenza di una norma positiva, ed interpretando il contenuto delle sentenze sopra enunciate, appare chiaro che dovrà essere applicata la norma, con le relative aliquote ed agevolazioni, in vigore alla data di detta attribuzione finale.

L'incertezza inevitabilmente connaturata a questo scenario ovviamente complica notevolmente i processi di pianificazione successoria e di ricambio generazionale, tanto che, per assurdo, potrebbe essere più conveniente per gli operatori aderire all'interpretazione "storica" dell'Agenzia delle Entrate, apparentemente più penalizzante. Infatti, in particolare laddove siano fruibili le agevolazioni relative ai trasferimenti di imprese o di quote di maggioranza di società⁵ o vi sia la possibilità di sfruttare pienamente le franchigie previste, l'opportunità di cristallizzare l'imposizione ed eliminare ogni dubbio sull'evoluzione futuro della normativa, e le incertezze conseguenti, potrebbe essere un'opzione gradita a molti potenziali fruitori dello strumento.

⁴ Tra gli altri Tommaso Arrigo, Le obbligazioni fiduciarie del *trustee*, il *trust* in Italia, 2014

⁵ Il comma 4-ter dell'articolo 3 del TUS prevede un importante regime agevolativo per favorire il passaggio generazionale delle aziende di famiglia, anche quando questo si realizza in via "indiretta", attraverso il trasferimento delle partecipazioni nei veicoli societari che le detengono. La norma stabilisce che siano esenti dall'imposta sulle successioni i trasferimenti di aziende o rami aziendali, di azioni e quote sociali, che si realizzano (fra l'altro) mediante disposizioni mortis causa a favore dei discendenti e/o del coniuge dell'imprenditore o del titolare di partecipazioni quando vengono rispettate determinate condizioni, differenziate a seconda dell'"oggetto" del trasferimento. Quando il bene che perviene all'erede per effetto della successione è un'azienda o un ramo aziendale, questi si deve impegnare a proseguire l'attività d'impresa per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento: tale impegno deve essere formalizzato in modo esplicito nella dichiarazione di successione.